SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 116

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 21 maggio 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle finanze

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Regione Lombardia

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 96/L

98A4235

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 13 maggio 1998, n. **153.**

Concessione di un contributo volontario a favore dell'Organizzazione per lo sviluppo dell'energia nella penisola coreana (KEDO-Korea peninsula energy development organization).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

È autorizzata la concessione del contributo volontario all'Organizzazione per lo sviluppo dell'energia nella penisola coreana (KEDO) nella misura complessiva di 3.000 milioni di lire, da erogare in tre quote annuali di 1.000 milioni di lire per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999.

2. Il contributo di cui al comma 1 viene autorizzato in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 40, 41, 42 e 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in quanto applicabili.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 1.000 milioni annue per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede per il 1997 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, e per il 1998 e il 1999 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 maggio 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1026):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 23 luglio 1996.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 9 agosto 1996, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 2 ottobre 1996.

Relazione scritta annunciata il 4 ottobre 1996 (atto n. 1026/*A* - relatore sen. JACCHIA).

Esaminato in aula e approvato il 25 febbraio 1997.

Camera dei deputati (atto n. 3297):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 3 marzo 1997, con pareri delle commissioni I, V e X.

Esaminato dalla III commissione il 18 giugno 1997; 3 luglio 1997.

Esaminato in aula il 14 aprile 1998 e approvato, con modificazioni, il 15 aprile 1998.

Senato della Repubblica (atto n. 1026/*B*):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede deliberante, il 22 aprile 1998, con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 3ª commissione e approvato il 6 maggio 1998.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 1, commi 40, 41, 42 e 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è il seguente:

«40. Gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui alla tabella *A* allegata alla presente legge, sono iscritti in un unico capitolo nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. Il relativo riparto è annualmente effettuato da ciascun Ministro, con proprio decreto,

di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, alle quali vengono altresì inviati i rendiconti annuali dell'attività svolta dai suddetti enti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa.

41. I Ministri effettuano il riparto secondo criteri diretti ad assicurare prioritariamente il buon funzionamento delle istituzioni culturali e sociali di particolare rilievo nazionale ed internazionale nonché degli enti nazionali per la gestione dei parchi.

42. Gli enti, cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, che non abbiano fatto pervenire alla data del 15 luglio di ogni anno il conto consuntivo dell'anno precedente da allegare allo stato di previsione dei singoli Ministeri interessati, sono esclusi dal finanziamento per l'anno cui si riferisce lo stato di previsione stesso.

43. La dotazione dei capitoli di cui al comma 40 è quantificata annualmente ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362».

98G0201

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1998, n. **154.**

Regolamento recante norme sull'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a norma dell'articolo 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, recante delega al Governo per l'unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430;

Visto il comma 4-*bis* dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, che approva il regolamento recante le attribuzioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e disposizioni sull'organizzazione e sul personale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 1998;

Acquisito il parere della commissione parlamentare di cui all'articolo 9 della legge 3 aprile 1997, n. 94;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 19 gennaio 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 aprile 1998;

Sulla proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente regolamento:

Capo I

ARTICOLAZIONE DEI DIPARTIMENTI E DI ALTRI ORGANISMI DEL MINISTERO

Art. 1.

Dipartimento del tesoro

1. Il Dipartimento del tesoro è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale, cui sono preposti dirigenti generali di livello C, con le competenze di seguito indicate:

a) Direzione I: elaborazione dei documenti di programmazione economica e finanziaria; analisi dei problemi economici, monetari e finanziari interni ed internazionali; informazione statistica e monitoraggio sugli andamenti del sistema economico; analisi degli andamenti dei flussi di cassa e dei conti pubblici; previsione e verifica del fabbisogno e dell'indebitamento del settore statale; monitoraggio delle partecipazioni finanziarie pubbliche; gestione delle partecipazioni azionarie dello Stato, esercizio dei diritti dell'azionista e gestione dei processi di dismissione e di privatizzazione, compresa la relativa attività istruttoria e preparatoria; studio, analisi e definizione delle esigenze funzionali e delle specifiche prestazioni e modalità operative che devono essere assicurate, nell'ambito del sistema informativo integrato del Ministero, per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento, compresi la collaborazione e il supporto per l'elaborazione delle relative procedure e per le verifiche di funzionalità dei servizi e dei processi informatici riguardanti le materie di competenza;

b) Direzione II: emissione e gestione del debito pubblico interno ed estero; gestione del fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato istituito con la legge 27 ottobre 1993, n. 432, del conto «Disponibilità del tesoro per il servizio di tesoreria» previsto dall'articolo 4 della legge 26 novembre 1993, n. 483, del fondo previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, e delle altre giacenze liquide connesse alla gestione del debito pubblico; analisi dei problemi inerenti alla gestione del debito pubblico interno ed estero ed al funzionamento

dei mercati finanziari; coordinamento e vigilanza dell'accesso ai mercati finanziari di enti pubblici, enti locali e società controllate dallo Stato, con o senza garanzie dello Stato; rapporti con gli organismi internazionali (UE, OCSE, FMI, ecc.) per le tematiche relative alla gestione del debito pubblico; rapporti con le agenzie di valutazione del merito di credito;

c) Direzione III: affari economici e finanziari internazionali; rapporti con gli organi delle istituzioni internazionali a carattere monetario e finanziario (UE, OCSE, FMI, ecc.); partecipazione alla redazione e all'esecuzione di accordi e trattati internazionali aventi contenuto economico e finanziario; interventi riguardanti i crediti all'esportazione e le relative assicurazioni, i trasferimenti unilaterali e gli aiuti allo sviluppo;

d) Direzione IV: problematiche generali, regolamentazione e vigilanza relativi al sistema creditizio e finanziario, ai mercati finanziari ed ai relativi operatori; rapporti con la Consob; vigilanza sulle fondazioni bancarie; vigilanza, spettante al Ministero in base a speciali disposizioni, su enti pubblici operanti nei settori di competenza del Dipartimento; consulenza giuridica e legislativa nelle materie di competenza del Dipartimento, ivi comprese le questioni giuridiche riguardanti le partecipazioni azionarie dello Stato;

e) Direzione V: contenzioso valutario; entrate del Tesoro; prevenzione dell'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio;

f) Direzione VI: interventi finanziari del Tesoro a favore di enti pubblici e attività produttive; finanziamenti agevolati e fondi pubblici di agevolazione creditizia, concorrenza e aiuti di Stato; contenzioso comunitario nelle materie di competenza del Dipartimento; gestione dei pagamenti all'estero e del portafoglio dello Stato; monetazione di Stato, nel rispetto di quanto stabilito dell'articolo 105A, paragrafo 2, del trattato istitutivo della CE;

g) Servizio dipartimentale per gli affari generali, il personale e la qualità dei processi e dell'organizzazione, con il compito di provvedere, nell'ambito delle competenze del Dipartimento, alle seguenti materie: amministrazione ed affari di carattere generale; gestione contabile; servizio di economato e di provveditorato dipartimentale; adempimenti in materia di formazione specialistica del personale e di mobilità interna al Dipartimento; studio e analisi della qualità dei processi e dell'organizzazione e conseguenti azioni innovative e sperimentazioni.

2. Restano ferme le competenze dell'Ufficio ispettivo centrale alle dirette dipendenze del direttore generale del Tesoro, fatta salva l'autonomia della Banca d'Italia nell'esercizio delle funzioni svolte quale parte integrante del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e della Banca centrale europea (BCE).

3. Gli uffici dirigenziali generali di cui al comma 1 provvedono, ciascuno nell'ambito delle rispettive attribuzioni, per quanto riguarda i rapporti con organismi internazionali nelle materie di competenza del Dipartimento, nel rispetto, in particolare, di quanto previsto nel comma 1, lettere *b)* e *c)*, nonché per la consulenza in materia di attività pre-deliberativa del CIPE.

Art. 2.

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

1. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale, cui sono preposti dirigenti generali di livello C, con le competenze di seguito indicate:

a) Servizio dipartimentale per gli affari generali, il personale e la qualità dei processi e dell'organizzazione, che provvede, nell'ambito delle competenze del Dipartimento, per le seguenti materie: ammistrazione e affari di carattere generale; gestione contabile; servizio di economato e di provveditorato dipartimentale; adempimenti in materia di formazione specialistica del personale e di mobilità interna al Dipartimento; studio e analisi della qualità dei processi e dell'organizzazione e conseguenti azioni innovative e sperimentazioni; informazione statistica;

b) Ispettorato generale di finanza: attività ispettiva e di vigilanza istituzionale sulle pubbliche amministrazioni in materia finanziaria e contabile, ai sensi delle vigenti disposizioni; esame dei bilanci degli enti ed organismi pubblici e valutazione dei risultati gestionali; proposte per la designazione alle funzioni sindacali e di revisione presso enti, istituti o società, accertamento del regolare adempimento dei relativi compiti ed esame e coordinamento dei risultati; attività diretta ad assicurare, mediante opportune verifiche, la regolare ed uniforme tenuta delle scritture contabili e la puntuale resa dei conti da parte dei soggetti obbligati; attività normativa, interpretativa, di indirizzo e coordinamento in materia di ordinamenti amministrativo-contabili delle pubbliche amministrazioni, al fine anche di curare l'esatta ed uniforme interpretazione ed applicazione delle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato; attività ispettiva e di vigilanza interna sugli uffici centrali del bilancio e sulle ragionerie costituite presso i dipartimenti provinciali del Ministero;

c) Ispettorato generale per le politiche di bilancio: predisposizione del bilancio di previsione annuale e pluriennale dello Stato e relative note di variazioni; rendiconto generale e provvedimenti di assestamento; variazioni al bilancio; elaborazione e coordinamento degli schemi di legge finanziaria, dei provvedimenti ad essa collegati e degli altri provvedimenti legislativi di finanza pubblica; riscontro delle coperture finanziarie dei provvedimenti legislativi e coordinamento delle attività di verifica tecnica della quantificazione degli oneri; analisi e monitoraggio dei flussi di bilancio e predisposizione di dati ed elementi per i documenti di finanza pubblica; attività di rilevazione, analisi, verifica e valutazione dei costi, ai fini della programmazione finanziaria e di bilancio e della predisposizone del progetto di bilancio di previsione, ai sensi dell'articolo 4-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, anche sulla

base degli elementi forniti dagli uffici centrali del bilancio e dalle ragionerie operanti presso i dipartimenti provinciali del Ministero, nonché della contabilità economica per centri di costo prevista dall'articolo 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

d) Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico: analisi, verifica e monitoraggio del costo del personale delle amministrazioni pubbliche ed adempimenti attuativi del titolo V del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni; trattazione delle questioni e degli affari di competenza del Dipartimento in materia di ordinamenti, strutture ed organici delle amministrazioni pubbliche, di trattamenti economici fondamentali ed accessori dei dipendenti pubblici, anche a «status» internazionale;

e) Ispettorato generale per gli affari economici: esame e trattazione degli affari in materia di interventi pubblici nei diversi settori dell'economia e di politiche degli investimenti pubblici, ai fini della valutazione del relativo impatto sulle politiche finanziarie e di bilancio; attività normativa, di consulenza e di coordinamento nelle predette materie;

f) Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni: analisi e tecniche della previsione finanziaria; relazioni trimestrali di cassa ed elaborazione del conto riassuntivo del Tesoro; gestione dei conti di tesoreria e rapporti con la Banca d'Italia; rilevazione e monitoraggio dei flussi di tesoreria e dei flussi di bilancio degli enti del settore statale, del settore pubblico e delle pubbliche amministrazioni ed elaborazione dei relativi conti consolidati; verifica delle regole di convergenza e analisi comparate con altri Stati; gestione dei rapporti finanziari con gli organismi e gli enti decentrati di spesa; riscontro delle coperture finanziarie delle leggi regionali;

g) Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea: partecipazione al processo di formazione, esecuzione e certificazione del bilancio dell'Unione europea e relativi adempimenti, compresa la quantificazione dei conseguenti oneri a carico della finanza nazionale; monitoraggio complessivo dei corrispondenti flussi finanziari, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, nonché esercizio dei controlli comunitari affidati dall'Unione europea, nonché partecipazione alla definizione delle politiche comunitarie, per i profili attinenti alla competenza del Dipartimento; collaborazione con la Corte dei conti europea per la certificazione del bilancio comunitario; gestione del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e del Fondo di garanzia previsto dall'articolo 17, comma 6, della legge 24 giugno 1997, n. 196;

h) Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti: liquidazione degli enti di diritto pubblico e degli altri enti, organismi e società sottoposti alla vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, assoggettati dalla legge alle procedure liquidatorie amministrative da parte del Ministero; gestione temporanea degli affari correnti e gestione conservativa del patrimonio degli enti, organismi e società ai fini della liquidazione;

i) Ispettorato generale per la spesa sociale: monitoraggio e analisi degli andamenti generali e delle dinamiche della spesa sociale, ai fini della valutazione del relativo impatto sulle politiche finanziarie e di bilancio; attività normativa, di consulenza e di coordinamento nella predetta materia;

l) Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilità dello Stato: studio e analisi delle problematiche funzionali e applicative dell'informatizzazione dei dati di contabilità dello Stato e dei profili generali di informatizzazione, integrazione e consolidamento informatico dei dati di contabilità pubblica; studio, analisi e definizione delle esigenze funzionali e delle specifiche prestazioni e modalità operative che devono essere assicurate, nell'ambito del sistema informativo integrato del Ministero, per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento, compresi la collaborazione e il supporto per l'elaborazione delle relative procedure e per le verifiche di funzionalità dei servizi e dei processi informatici riguardanti le materie di competenza.

2. Il Centro nazionale di contabilità pubblica, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, svolge compiti di analisi e dei profili teorici, applicativi e di innovazione e coordinamento normativo della disciplina della contabilità delle pubbliche amministrazioni. A tale fine, il Centro cura, fra l'altro, la raccolta coordinata delle disposizioni in materia di contabilità pubblica, la tenuta di una banca dati normativa sulla stessa materia, la redazione di istruzioni generali, di manuali di servizio nonché di proposte di modifica alle norme vigenti, da sottoporre al Ministro. Il Centro opera alle dirette dipendenze del ragioniere generale dello Stato. Le funzioni tecniche, amministrative e finanziarie inerenti al funzionamento del Centro sono affidate ad un dirigente generale di livello C. Al Centro possono essere assegnati fino ad un massimo di due dirigenti generali di livello C, con funzioni di studio e di ricerca, con riferimento, in particolare, alla predisposizione di raccolte coordinate di testi normativi, all'organizzazione aggiornamento della banca dati normativa e alla redazione di manuali di servizio.

3. Per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca nelle materie di competenza degli uffici di cui al presente articolo, sono assegnati al Dipartimento quattro posti di funzione di dirigente generale di livello C, per l'esercizio dei relativi compiti.

4. Agli uffici centrali del bilancio di seguito indicati, già definiti ragionerie centrali di maggiore importanza, rispettivamente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, del decreto del Pre-

sidente della Repubblica 31 gennaio 1991 e dell'articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono preposti dirigenti generali di livello C:

a) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa;

b) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero delle finanze;

c) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'interno;

d) Ufficio centrale del bilancio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

e) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della pubblica istruzione;

f) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

g) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dei trasporti e della navigazione.

5. Gli uffici dirigenziali generali di cui al comma 1 provvedono, ciascuno nell'ambito delle rispettive attribuzioni, per quanto riguarda i rapporti con organismi internazionali nelle materie di competenza del Dipartimento, nonché per la consulenza in materia di attività pre-deliberativa del CIPE e di consulenza giuridica e legislativa dipartimentale.

Art. 3.

Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione

1. Il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale, cui sono preposti dirigenti generali di livello C, con le competenze di seguito indicate:

a) Servizio per le politiche di sviluppo territoriale: programmazione economica e finanziaria, studio, pianificazione, promozione, coordinamento e vigilanza sulle iniziative e gli interventi per l'attuazione delle politiche di coesione, a livello locale, regionale e pluriregionale, con particolare riguardo alle aree depresse; intervento nella promozione e nella stipula delle intese istituzionali di programma;

b) Servizio per la programmazione negoziata: provvede, in generale, nelle materie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *e)*, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, e, in particolare, nella promozione e gestione degli strumenti di programmazione negoziata, ferme restando le attribuzioni del Servizio per le politiche di sviluppo territoriale in materia di intese istituzionali di programma;

c) Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari: svolge, per quanto di competenza del Dipartimento e nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni interessate, i compiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *c), f)* e *g)*, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38; in tale ambito provvede, in particolare, alle iniziative in materia di utilizzazione dei fondi stutturali comunitari, secondo le direttive generali del CIPE e partecipa ai processi di definizione delle relative politiche comunitarie; cura l'inoltro agli organismi comunitari delle richieste di cofinanziamento; effettua le segnalazioni per l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo delle competenti amministrazioni statali e delle amministrazioni ed enti regionali e locali nell'adozione dei provvedimenti necessari all'attuazione degli interventi cofinanziati;

d) Servizio centrale di segreteria del CIPE: fornisce il supporto operativo e le attività di amministrazione necessari al funzionamento del CIPE; provvede alle esigenze di coordinamento e di ausilio tecnico-istruttorio per l'adozione delle deliberazioni collegiali e, in generale, per l'esercizio delle funzioni del CIPE;

e) Servizio dipartimentale per gli affari generali, il personale e la qualità dei processi e dell'organizzazione: provvede, nell'ambito delle materie di competenza del Dipartimento, all'amministrazione ed agli affari di carattere generale; alla gestione contabile; al servizio di economato e di provveditorato dipartimentale; agli adempimenti in materia di formazione specialistica del personale e di mobilità interna al Dipartimento; allo studio e all'analisi della qualità dei processi e dell'organizzazione e conseguenti azioni innovative e sperimentazioni; allo studio, analisi e definizione delle esigenze funzionali e delle specifiche prestazioni e modalità operative che devono essere assicurate, nell'ambito del sistema informativo integrato del Ministero, per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento, nonché alla collaborazione e al supporto per l'elaborazione delle relative procedure e per le verifiche di funzionalità dei servizi e dei processi informatici riguardanti le materie di competenza; all'informazione statistica.

2. Per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca nelle materie di competenza degli uffici di cui al presente articolo ed in funzione di supporto ai comitati, commissioni e gruppi di lavoro di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, sono assegnati al Dipartimento due posti di funzione di dirigente generale di livello C, per l'esercizio dei relativi compiti.

3. Gli uffici dirigenziali generali di cui al comma 1 provvedono, ciascuno nell'ambito delle rispettive attribuzioni, per quanto riguarda i rapporti con organismi internazionali nelle materie di competenza del Dipartimento, nonché per la consulenza in materia di attività pre-deliberativa del CIPE e di consulenza giuridica e legislativa dipartimentale.

Art. 4.

Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi

1. Il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale, cui sono preposti dirigenti generali di livello C, con le competenze di seguito indicate:

a) Servizio centrale per affari generali e la qualità dei processi e dell'organizzazione: promozione, coordinamento e sviluppo delle attività di studio e di analisi della qualità dei processi e dell'organizzazione e conse-

guenti azioni innovative e sperimentazioni, al fine della migliore utilizzazione delle risorse umane e strumentali e dell'efficacia dei servizi finali resi agli utenti; amministrazione, affari e servizi di carattere generale del Ministero; affari e servizi generali e gestione contabile del Dipartimento; servizio di economato e di provveditorato dipartimentale; uffici di gestione unificata nelle materie comuni a più dipartimenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279; relazioni con il pubblico; coordinamento dell'informazione statistica e dei rapporti con il Servizio statistico nazionale; supporto alla Conferenza permanente dei capi dei Dipartimenti del Ministero di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, nonché degli altri organi collegiali per i quali non sia prevista una specifica struttura di servizio nell'ambito di altri Dipartimenti ovvero presso gli uffici di diretta collaborazione con l'organo di direzione politica;

b) Servizio centrale del personale: provvede, in conformità degli indirizzi e delle direttive emanate ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, in materia di attuazione delle politiche del personale, di relazioni sindacali e di assunzioni e di trattamento giuridico ed economico e pensionamento del personale del Ministero; provvede, altresì, al supporto della Conferenza generale per le politiche del personale prevista dall'articolo 8, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 38 del 1998;

c) Direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del Tesoro: trattazione degli affari e delle questioni di carattere generale riguardanti i dipartimenti provinciali del Ministero, ivi compresi il servizio delle pensioni di guerra ed assegni vari a particolari categorie e i servizi relativi all'erogazione di trattamenti economici a carico del bilancio dello Stato, ovvero, mediante convenzione, a carico di altre amministrazioni pubbliche;

d) Servizio centrale per il sistema informativo integrato: coordinamento operativo e integrazione delle attività e dei sistemi informativi del Ministero e gestione unitaria delle relative funzioni finanziarie e amministrative; rapporti con la società dedicata di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414; studio, analisi e definizione delle esigenze funzionali e delle specifiche prestazioni e modalità operative che devono essere assicurate, nell'ambito del sistema informativo integrato del Ministero, per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento; collaborazione e supporto per l'elaborazione delle relative procedure e per le verifiche di funzionalità dei servizi e dei processi informatici riguardanti le materie di competenza;

e) Servizio centrale del Provveditorato generale dello Stato, con competenza in materia di iniziative necessarie ad assicurare, nei limiti delle competenze proprie del Ministero, la gestione economica, efficiente e coordinata degli acquisti di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, provvedendo fra l'altro alla consulenza in materia contrattuale per l'acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni dello Stato, anche attraverso la predisposizione di schemi tipo di contratti e di capitolati di acquisto, fatte salve le competenze attribuite all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione. Nell'ambito delle predette funzioni generali, il Provveditorato generale dello Stato svolge compiti di consulenza in materia di appalti e contratti, di indirizzo e di consulenza tecnica, di indirizzo e verifica delle politiche di spesa nelle materie di competenza. Su richiesta dei dirigenti responsabili degli acquisti, procede a controlli di qualità ai fini di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. Provvede altresì, su richiesta di amministrazioni dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, all'esecuzione di specifici programmi di approvvigionamento di beni e servizi, anche comuni a più amministrazioni. Elabora parametri e criteri in materia di acquisizione e gestione economica delle risorse strumentali da parte delle amministrazioni dello Stato, anche ai fini di valutazioni sulla congruità dei prezzi. Esercita le attribuzioni previste dalla legge in ordine all'attività dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, nonché in materia di vigilanza e controllo sulla produzione dei valori e degli stampati soggetti a rigoroso rendiconto.

2. Sono assegnati al Dipartimento due posti di funzione di dirigente generale di livello C, per l'esercizio delle funzioni di pari livello previste nell'ambito del collegio di direzione del servizio di controllo interno.

3. La gestione dei «Magazzini compartimentali stampati» istituiti ai sensi dell'articolo 16 del regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, già dipendenti dalle intendenze di finanza soppresse dalla legge 29 ottobre 1991, n. 358, è esercitata dal Ministero nell'ambito delle funzioni attribuite al Dipartimento di cui al presente articolo. Ad esse provvede il Servizio centrale del Provveditorato generale dello Stato di cui al comma 1, lettera *e)*.

4. Gli uffici dirigenziali generali di cui al comma 1 provvedono, ciascuno nell'ambito delle rispettive attribuzioni, per quanto riguarda gli eventuali rapporti con organismi internazionali nelle materie di competenza del Dipartimento, nonché per la consulenza in materia di attività predeliberativa del CIPE e di consulenza giuridica e legislativa dipartimentale.

Art. 5.

Consiglio tecnico-scientifico degli esperti

1. Il Consiglio tecnico-scientifico degli esperti opera presso il Dipartimento del tesoro ed ha il compito di svolgere le attività di elaborazione, di analisi e di studio nelle materie di competenza del Dipartimento. Il Consiglio è articolato in due distinti collegi: uno per la trattazione di problemi a carattere tecnico-scientifico, denominato collegio tecnico-scientifico, ed uno per le analisi dei problemi giuridici, economici e finanziari, denominato collegio degli esperti. I componenti sono nominati con decreto del Ministro, su proposta del capo del Dipartimento del tesoro, e sono scelti tra

docenti universitari e tra esperti dotati di una specifica e comprovata specializzazione professionale nelle discipline oggetto dell'attività istituzionale del Dipartimento. I compensi sono fissati, ai sensi dell'articolo 10 della legge 7 agosto 1985, n. 428, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. I componenti restano in carica quattro anni e possono essere confermati. Alla segreteria del Consiglio tecnico-scientifico degli esperti provvede il Dipartimento del tesoro. Il collegio tecnico-scientifico è composto di nove membri ed ha funzioni di consulenza nell'ambito delle attribuzioni del Dipartimento, con particolare riguardo alla trattazione di problemi a carattere tecnico-scientifico in materia di programmazione economica e finanziaria. Il collegio degli esperti è composto di dieci membri; al collegio è affidato in particolare, il compito di:

a) compiere studi e formulare proposte per la definizione degli indirizzi di politica finanziaria;

b) analizzare i problemi connessi alla partecipazione del Tesoro nei vari organismi internazionali. Su mandato del capo del Dipartimento, i singoli esperti possono rappresentare l'Amministrazione in organismi nazionali ed internazionali e svolgere altri compiti specifici. I componenti del collegio degli esperti, se appartenenti ad altre amministrazioni o ad enti pubblici, all'atto della nomina sono posti di diritto nella posizione di fuori ruolo. Il Consiglio tecnico-scientifico degli esperti, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 27 novembre 1991, n. 378, assicura direttamente al capo del Dipartimento del tesoro l'attività di elaborazione, di analisi e di studio da questi richiesta nelle materie di competenza del Dipartimento.

Capo II

UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE CON L'ORGANO DI DIREZIONE POLITICA E ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 6.

Uffici di diretta collaborazione con l'organo di direzione politica

1. Gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro ed i Sottosegretari di Stato hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione. Il Capo di Gabinetto coordina l'intera attività di supporto del Ministro.

2. Sono uffici di diretta collaborazione con l'organo di direzione politica: l'Ufficio di gabinetto; l'Ufficio legislativo; la segreteria particolare del Ministro; l'Ufficio del portavoce del Ministro; le segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato. Alle dirette dipendenze del Ministro opera, in posizione di autonomia, il Servizio di controllo interno, nonché la commissione tecnica della spesa pubblica di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430.

3. Il Ministro può istituire una segreteria tecnica, coordinata con le modalità di cui al comma 1.

4. Gli uffici di cui ai commi 2 e 3 costituiscono un unico centro di responsabilità.

5. L'Ufficio legislativo provvede allo studio e alla progettazione normativa, alla consulenza giuridica e legislativa ed al coordinamento generale dell'attività degli uffici del Ministero nelle predette materie, in coordinamento con il Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

6. L'Ufficio del portavoce svolge compiti di diretta collaborazione con il Ministro, curando, fra l'altro, i rapporti con il sistema e con gli organi di informazione nazionali e internazionali; effettua il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera e ne cura la rassegna, anche tematica, con riferimento ai profili che attengono ai compiti istituzionali del Ministero; promuove e gestisce programmi e iniziative editoriali di informazione isituzionale, anche in collaborazione con i dipartimenti del Ministero.

Art. 7.

Dotazioni organiche

1. Le dotazioni organiche del Ministero sono rideterminate in conformità dell'allegata tabella *A* nel rispetto del criterio di assicurare l'invarianza della spesa di personale.

Art. 8.

Abrogazioni

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati gli articoli 164 e 165 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1998
Atti di Governo, registro n. 113, foglio n. 13

TAB. A (art. 7, comma 1)

Dotazioni organiche del personale dirigenziale e delle qualifiche funzionali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

	Ragioneria generale dello Stato (a)				Ammin. Centrale del Tesoro (b)	Ex Bilancio (c)	Servizi periferici del Tesoro (d)	Commissio mediche periferiche (e)	TOTALE
	Servizi centrali	Servizi meccanografici	Ragionerie provinciali dello Stato	Totale Ragioneria generale dello Stato					
Dir. Generale Liv. B	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Dir. Generale Liv. C	—	—	—	—	—	—	—	—	57
Dirigenti	326	—	118	444	120	54	150	—	768
Dirigenti dei Servizi Ispettivi di Finanza	133	—	—	133	—	—	—	—	133
Dirigenti per i Servizi Ispettivi della Direzione Generale del Tesoro	—	—	—	—	18	—	—	—	18
Qual. funz. IX	226	42	101	369	169	70	351	20	979
Qual. funz. VIII	334	59	183	576	271	119	580	97	1643
Qual. funz.VII	930	47	1143	2120	661	125	572	93	3571
Qual. funz.VI	829	139	852	1820	347	53	3250	112	5582
Qual. funz. V	303	216	251	770	1090	126	470	300	2756
Qual. funz. IV	390	334	373	1097	500	50	2250	270	4167
Qual. funz. III	158	32	274	464	419	40	640	93	1656
Qual. funz. II	64	4	40	108	25	10	30	20	193

Totale qualifiche dirigenziali	980
Totale qualifiche funzionali	20547
Totale Generale	21527

(a) Ministero del tesoro-Ragioneria generale dello Stato
(b) Ministero del tesoro-Amministrazione centrale
(c) Ministero del bilancio e della programmazione economica
(d) Ministero del tesoro-Direzione generale dei servizi periferici
(e) Ministero del tesoro-Ruolo speciale delle segreterie delle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— L'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, stabilisce i princìpi ed i criteri direttivi cui il Governo deve uniformarsi nell'esercizio della delega per il riordino delle competenze e della organizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

— Il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, reca: «Unificazione dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94».

— L'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) concerne l'emanazione di regolamenti; il comma 4-*bis* dell'art. 17 riguarda, in particolare, i regolamenti intesi a determinare l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri.

— La legge 5 agosto 1978, n. 468, reca: «Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio».

— Il titolo della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il seguente: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».

— La legge 23 ottobre 1992, n. 421, reca: «Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale».

— Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, reca: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

— Il titolo del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è il seguente: «Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera *mm*), della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

— La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa».

— Il titolo della legge 15 maggio 1997, n. 127, è: «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo».

— Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, reca: «Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato».

— Il titolo del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, è il seguente: «Attività informatiche dell'Amministrazione statale in materia finanziaria e contabile».

— Con decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, è stato emanato il regolamento recante le attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché disposizioni in materia di organizzazione e di personale, a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94.

— L'art. 9 della citata legge n. 94/1997, ai fini dell'esame degli schemi di decreto trasmessi ai sensi del comma 3 dell'art. 5, del comma 5 dell'art. 6 e del comma 4 dell'art. 7, istituisce una apposita commissione bicamerale, composta da 15 senatori e 15 deputati.

Note all'art. 1:

— La legge 27 ottobre 1993, n. 432, reca: «Istituzione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato».

— Il testo dell'art. 4 della legge 26 novembre 1993, n. 483, recante: «Disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria e modifica della disciplina della riserva obbligatoria degli enti creditizi», è il seguente:

«Art. 4. — 1. Non appena completato il collocamento dell'emissione di cui all'art. 3, il saldo del conto transitorio di cui al medesimo art. 3 viene trasferito in un conto istituito presso la Banca d'Italia, denominato «Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria», e utilizzato per assicurare il regolare svolgimento del servizio medesimo.

2. Sul conto "Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria" vengono giornalmente registrate le operazioni di introito e di pagamento connesse con il servizio di tesoreria, effettuate dalle sezioni di tesoreria della Banca d'Italia.

3. Sul medesimo conto la Banca d'Italia, all'inizio di ogni semestre, corrisponde un interesse ad un tasso uguale a quello medio dei buoni ordinari del Tesoro emessi nel semestre precedente. Con decreti del Ministro del tesoro, viene stabilito l'eventuale importo differenziale a carico della Banca d'Italia, idoneo ad assicurare la compensazione dell'onere dipendente dallo scarto tra il tasso anzidetto e quello relativo ai titoli di cui all'art. 3, comma 1, fino al loro rimborso.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato, ove lo ritenga opportuno, sentita la Banca d'Italia, ad assumere direttamente la gestione, nell'ambito del servizio di tesoreria dello Stato, dei fondi disponibili nel conto di cui al comma 1, o a procedere secondo il disposto dell'art. 2, comma 2, della legge 28 marzo 1991, n. 104.

5. Sul predetto conto non sono ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni o altre misure cautelari. Non sono altresì ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni o altre misure cautelari notificati alla Banca d'Italia ed ai partecipanti al collocamento dei titoli di Stato risultati assegnatari in sede d'asta e volti a colpire il ricavato di tale collocamento non ancora affluito al predetto conto. Gli atti compiuti in violazione della presente norma sono nulli e la nullità deve essere rilevata d'ufficio dal giudice. Tali atti non comportano pertanto alcun onere di accantonamento sulle giacenze del conto e sulle somme rivenienti dal collocamento di cui sopra».

— Si trascrive il testo dell'art. 2, comma 5, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551 (Misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000) convertito, con modificazioni, con legge 23 dicembre 1996, n. 651 (testo coordinato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1996):

«5. Le somme rivenienti dai mutui di cui al presente articolo, in attesa della erogazione agli enti beneficiari, nonché le giacenze sul conto di disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria in essere presso la Banca d'Italia, possono essere impiegate con le modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro».

— L'art. 105A, paragrafo 2 Trattato istitutivo della CE, così recita:

«Gli Stati membri possono coniare monete metalliche con l'approvazione della BCE per quanto riguarda il volume del conio. Il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'art. 189C e previa consultazione della BCE, può adottare misure e armonizzare le denominazioni e le specificazioni tecniche di tutte le monete metalliche destinate alla circolazione, nella misura necessaria per agevolare la loro circolazione nella Comunità».

Note all'art. 2:

— Si trascrive il testo dell'art. 4-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante: «Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio»:

«Art. 4-*bis* (*Formazione del bilancio*). — 1. In sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione i Ministri indicano, anche sulla base delle proposte dei dirigenti responsabili della gestione delle singole unità previsionali, gli obiettivi e i programmi di ciascun Dicastero. Successivamente il Ministro del tesoro valuta gli oneri delle funzioni e dei servizi istituzionali, nonché quelli dei programmi e dei progetti presentati dall'amministrazione interessata, con riferimento alle singole unità previsionali. Nella stessa sede, esamina altresì lo stato di attuazione dei programmi in corso, ai fini della proposta di conservazione in bilancio come residui delle somme già stanziate per spese in conto capitale e non impegnate. Infine, il Ministro del tesoro predispone il progetto di bilancio di previsione».

— Il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato), è il seguente:

«Art. 10 (*Sistema di contabilità economica delle pubbliche amministrazioni*). — 1. Al fine di consentire la valutazione economica dei servizi e delle attività prodotti, le pubbliche amministrazioni adottano, anche in applicazione dell'art. 64 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, un sistema di contabilità economica fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo. Esso collega le risorse umane, finanziarie e strumentali impiegate con i risultati conseguiti e le connesse responsabilità dirigenziali, allo scopo di realizzare il monitoraggio dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'azione svolta dalle singole amministrazioni. Queste ultime provvedono alle rilevazioni analitiche riguardanti le attività di propria competenza secondo i criteri e le metodologie unitari previsti dal sistema predetto, al quale adeguano anche le rilevazioni di supporto al controllo interno, assicurando l'integrazione dei sistemi informativi e il costante aggiornamento dei dati.

2. Le componenti del sistema pubblico di contabilità economica per centri di costo sono: il piano dei conti; i centri di costo e i servizi erogati.

3. Il piano dei conti, definito nella tabella *B* allegata al presente decreto legislativo, costituisce lo strumento per la rilevazione economica dei costi necessario al controllo di gestione.

4. I centri di costo sono individuati in coerenza con il sistema dei centri di responsabilità dell'amministrazione, ne rilevano i risultati economici e ne seguono l'evoluzione, anche in relazione ai provvedimenti di riorganizzazione.

5. I servizi esprimono le funzioni elementari, finali e strumentali, cui danno luogo i diversi centri di costo per il raggiungimento degli scopi dell'amministrazione. Essi sono aggregati nelle funzioni-obiettivo che esprimono le missioni istituzionali di ciascuna amministrazione interessata. In base alla definizione dei servizi finali e strumentali evidenziati nelle rilevazioni analitiche elementari, il Ministro competente individua gli indicatori idonei a consentire la valutazione di efficienza, di efficacia e di economicità del risultato della gestione, anche ai fini delle valutazioni di competenza del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'art. 4-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, aggiunto dall'art. 3, comma 1, della legge 3 aprile 1997, n. 94. Per le altre amministrazioni pubbliche provvedono gli organi di direzione politica o di vertice.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, può apportare integrazioni e modifiche alla tabella di cui al comma 3».

— Il titolo V del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), contiene una serie di disposizioni intese a realizzare un più efficace controllo della spesa.

— Si riporta il testo dell'art. 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 (Regolamento recante le attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché disposizioni in materia di organizzazione e di personale, a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94):

«2. Le metodologie e i criteri di monitoraggio in materia di fondi strutturali comunitari sono stabiliti, anche sulla base di indirizzi generali fissati dal CIPE, d'intesa fra i capi dei Dipartimenti della Ragioneria generale dello Stato e delle politiche di sviluppo e di coesione e il presidente della Cabina di regia nazionale, nell'ambito della Conferenza permanente dei capi dei Dipartimenti del Ministero prevista dall'art. 8».

— La legge 16 aprile 1987, n. 183, reca: «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari». Il testo dell'art. 5 è il seguente:

«Art. 5 (*Fondo di rotazione*). — 1. È istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato denominato «Ministero del tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie», nel quale sono versate:

a) le disponibilità residue del fondo di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a decorrere dalla data di inizio della operatività del fondo di cui al comma 1;

b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunità europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;

c) le somme da individuare annualmente in sede di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *c)*, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di legge aventi le stesse finalità di quelle previste dalle norme comunitarie da attuare;

d) le somme annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati di cui all'art. 7.

3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti con le Comunità europee dalle amministrazioni e dagli organismi di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 6, della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione):

«6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, stabilisce con proprio decreto le norme di amministrazione e di gestione del fondo di cui al comma 3. Con il medesimo decreto è individuata l'aliquota del contributo a carico dei soggetti privati di cui al comma 4, da calcolare sull'importo del funzionamento concesso, che può essere rideterminata con successivo decreto per assicurare l'equilibrio finanziario del predetto fondo. Il contributo non grava sull'importo dell'aiuto finanziario al quale hanno diritto i beneficiari».

— Si ritiene opportuno riportare anche il testo del comma 3 del predetto art. 17:

«3. A garanzia delle somme erogate a titolo di anticipo o di acconto a valere sulle risorse del Fondo sociale europeo e dei relativi cofinanziamenti nazionali è istituito, presso il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per l'amministrazione del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (IGFOR), un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041».

— L'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante: «Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94.», così dispone:

«3. È istituito il Centro nazionale di contabilità pubblica, per l'analisi e lo studio della disciplina della contabilità pubblica. A tale fine, il Centro cura, fra l'altro, la raccolta coordinata delle disposizioni in materia di contabilità pubblica, la tenuta di una banca dati normativa sulla stessa materia, la redazione di istruzioni generali, di manuali di servizio, nonché di proposte di modifica alle norme

vigenti, da sottoporre al Ministro. Con decorrenza alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 3, comma 3, il Consiglio dei ragionieri, previsto dall'art. 164 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, è soppresso».

— Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, è il seguente: «Norme integrative dell'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1991 reca: «Norme integrative dell'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante: «Interventi correttivi di finanza pubblica»:

«17. Presso il Ministero dei trasporti e della navigazione è istituita una Ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro definita di maggiore importanza cui è preposto un dirigente generale di livello *C* del ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato. L'organizzazione e le relative dotazioni organiche sono determinate con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, escludendo in ogni caso nuove o maggiori spese a carico del bilancio dello Stato».

Note all'art. 3:

— Si trascrive il testo dell'art. 4, comma 1, lettere *e)* e *g)*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998:

«1. Il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, nel rispetto degli indirizzi, degli obiettivi e delle politiche degli investimenti pubblici definiti dai competenti organi politici e di Governo, ha competenza, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, in materia di programmazione economica e finanziaria e di coordinamento e verifica degli investimenti per lo sviluppo economico settoriale e territoriale ed in quello delle politiche di coesione, con particolare riguardo alle aree depresse. Nell'esercizio delle funzioni istituzionali svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a), b), c), d) (omissis);

e) interviene nella promozione e nella stipula delle intese istituzionali di programma e promuove l'attivazione degli strumenti di programmazione negoziata, in particolare per incentivare gli investimenti nelle aree depresse; cura la gestione delle intese istituzionali di programma e degli altri strumenti di programmazione negoziata; a tal fine intrattiene i necessari rapporti con le amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti locali, enti pubblici, enti pubblici economici, società a partecipazione statale e imprenditori interessati, anche ai fini della realizzazione di opere di interesse pubblico con la partecipazione finanziaria di privati;

f) (omissis);

g) segnala agli organi competenti ad attivare le procedure per l'esercizio dei poteri sostitutivi, secondo quanto previsto dall'ordinamento, l'inerzia o il ritardo riferibili ad amministrazioni statali e ad amministrazioni ed enti regionali o locali nell'adozione dei provvedimenti necessari all'attuazione di interventi cofinanziati».

— Il testo dell'art. 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 430/1997, viene di seguito riportato:

«3. Il CIPE, nell'esercizio delle sue funzioni, può costituire, con propria delibera, comitati commissioni o gruppi di lavoro ai fini dell'esame e della formulazione di proposte su problemi e materie di particolare complessità e riguardanti competenze intersettoriali, nei casi e secondo le modalità stabiliti con il regolamento di cui al comma 5».

Note all'art. 4:

— Si trascrive il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo n. 279/1997:

«Art. 4 *(Gestione unificata delle spese strumentali).* — 1. Al fine del contenimento dei costi e di evitare duplicazioni di strutture, la gestione di talune spese a carattere strumentale, comuni a più centri di responsabilità amministrativa nell'ambito dello stesso Ministero, può essere affidata ad un unico ufficio o struttura di servizio.

2. L'individuazione delle spese che sono svolte con le modalità di cui al comma 1, nonché degli uffici o strutture di gestione unificata, è effettuata dal Ministro competente, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. I titolari dei centri di responsabilità amministrativa ai quali le spese comuni sono riferite provvedono a quanto necessario affinché l'ufficio di gestione unificata, possa procedere, anche in via continuativa, all'esecuzione delle spese e all'imputazione delle stesse all'unità previsionale di rispettiva pertinenza».

— Il testo dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998, è il seguente:

«Art. 8. — 1. È istituita la Conferenza permanente dei capi dei Dipartimenti del Ministero. Alla Conferenza partecipa il capo di Gabinetto. La Conferenza svolge funzioni di coordinamento generale delle attività del Ministero e formula al Ministro proposte per l'emanazione di indirizzi e direttive generali dirette ad assicurare il raccordo operativo fra i Dipartimenti e lo svolgimento coordinato delle relative funzioni. Apposite sessioni della Conferenza sono dedicate al coordinamento degli uffici locali del Ministero, nonché al coordinamento delle attività informatiche, ai fini dell'esame e dell'approvazione della bozza di piano triennale e della relazione a consuntivo di cui al comma 2, lettera *b)*, e al comma 4 dell'art. 9 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. Alle riunioni della Conferenza possono essere invitati a partecipare il presidente ed esperti dell'ISAE e della Cabina di regia nazionale, i dirigenti generali e i dirigenti ai quali sono affidate responsabilità nei settori interessati dalle singole questioni da trattare.

2. È istituita la Conferenza generale per le politiche del personale, formata dai dirigenti generali preposti ai Dipartimenti del Ministero e dai dirigenti preposti agli uffici, anche di livello dirigenziale non generale, con competenza in materia di personale. La Conferenza elabora le linee e le strategie generali da seguirsi in materia di politiche delle risorse umane e formula al Ministro proposte per l'emanazione dei relativi indirizzi e direttive generali, ai quali si attiene il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e del tesoro».

— Il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, reca: «Attività informatiche dell'Amministrazione statale in materia finanziaria e contabile»; si ritiene opportuno riportare il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 1 del predetto decreto legislativo:

«1. In relazione al carattere di riservatezza, ed al fine di assicurare la sicurezza e la continuità di talune attività informatiche dello Stato in materia di finanza e contabilità pubblica, possono essere individuati, nell'ambito delle funzioni di consulenza, indirizzo, programmazione, coordinamento, controllo e reperimento delle risorse strumentali, ivi compreso l'espletamento delle procedure di gara, particolari servizi, determinati ai sensi del comma 2, il cui esercizio è riservato allo Stato.

2. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA), sono individuate, sulla base dei criteri di cui al comma 1, le specifiche attività informatiche riservate allo Stato, da svolgere mediante un organismo a struttura societaria, con unica ed esclusiva funzione di servizio per lo Stato, che opera secondo gli indirizzi strategici stabiliti dall'Amministrazione. La relativa partecipazione azionaria è interamente posseduta, anche indirettamente, dal Tesoro dello Stato. L'organismo societario previsto dal presente comma è equiparato, per effetti di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, alle amministrazioni pubbliche previste dall'art. 1, comma 1, del citato decreto legislativo n. 39 del 1993».

— Il testo dell'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 (Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili), è il seguente:

«Art. 5 *(Pagamento delle spese dello Stato).* — 1. Il dirigente responsabile della spesa, previa attestazione, nelle forme da stabilirsi con apposite istruzioni del Ministro del tesoro, dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dai terzi ovvero del verificarsi delle altre condizioni o prestazioni stabilite in rapporto al corrispondente impegno, anche sulla scorta della valutazione di organi tecnici e di

controllo della qualità, emette l'ordine di pagare le somme impegnate. Nell'ordine sono riportati i riferimenti contabili del corrispondente impegno».

— Il testo dell'art. 16 del regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, recante: «Approvazione del regolamento sui servizi del Provveditorato Generale dello Stato», è il seguente:

«Art. 16. — Gli stampati, le pubblicazioni ed i materiali occorrenti ai vari uffici dello Stato vengono conservati e distribuiti a mezzo di:

a) magazzini principali;

b) magazzini compartimentali e provinciali;

c) depositi sussidiari e di distribuzione (compresi quelli dei consegnatari dei Ministeri). I magazzini compartimentali sono presso le intendenze di finanza, quelli provinciali presso l'amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Tutti gli altri magazzini o depositi sono considerati come sussidiari e sono adibiti alla conservazione temporanea di stampati e di materiali speciali».

— Il titolo della legge 29 ottobre 1991, n. 358, è «Norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze».

Note all'art. 5:

— La legge 7 agosto 1985, n. 428, reca: «Semplificazione e snellimento delle procedure in materia di stipendi, pensioni ed altri assegni; riorganizzazione delle direzioni provinciali del tesoro e istituzione della Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro; adeguamento degli organici del personale dell'amministrazione centrale e del Ministero del tesoro e del personale amministrativo della Corte dei conti». L'art. 10 della predetta legge così recita:

«Art. 10 *(Istituzione di un consiglio di esperti presso la Direzione generale del Tesoro. Incarichi ad esperti estranei all'Amministrazione).* — È istituito presso la Direzione generale del Tesoro un consiglio di esperti per le analisi e le previsioni finanziarie, valutarie e di pubblico indebitamento. Al consiglio è affidato il compito di:

compiere studi e formulare proposte per la definizione degli indirizzi di politica finanziaria; analizzare i problemi connessi alla partecipazione del Tesoro nei vari organismi internazionali;

analizzare le previsioni e le risultanze della gestione di cassa.

Il consiglio degli esperti è composto di dieci membri, nominati con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Direttore generale del Tesoro; essi restano in carica quattro anni e possono essere confermati. Su mandato del Direttore generale del Tesoro, i singoli esperti possono rappresentare l'Amministrazione in organismi nazionali ed internazionali e adempiere compiti specifici.

I compensi degli esperti sono fissati, anche in deroga a disposizioni di legge, con decreto del Ministro del tesoro. I singoli membri, se appartenenti ad altre amministrazioni o ad enti pubblici, all'atto della nomina sono posti di diritto nella posizione di fuori ruolo.

Il Ministro del tesoro riferisce per iscritto al Parlamento, annualmente, sui lavori e le attività svolte dal consiglio degli esperti.

Il Ministro del tesoro è autorizzato, per il raggiungimento di finalità specifiche inerenti ai compiti del suo dicastero, su proposta delle direzioni generali con responsabilità economiche e finanziarie o della Ragioneria generale dello Stato, a stipulare, ove necessario, contratti di consulenza con esperti di chiara fama, enti o società specializzate».

— Il testo dell'art. 2, comma 3, della legge 27 novembre 1991, n. 378 (Modifiche all'ordinamento del Ministero del tesoro), è il seguente:

«3. Il consiglio di esperti di cui all'art. 10 della legge 7 agosto 1985, n. 428, e gli ispettori centrali del Tesoro operano alle dirette dipendenze del Direttore generale del Tesoro».

Nota all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'art. 4, comma 2, del già citato decreto legislativo n. 430/1997:

«2. La commissione tecnica della spesa pubblica continua a svolgere i compiti di cui all'art. 32, primo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119, come sostituito dall'art. 8 della legge 17 dicembre 1986, n. 878. In particolare, contribuisce a definire le metodologie per la programmazione dell'attività finanziaria e il monitoraggio dell'attuazione delle manovre di bilancio, nonché per la valutazione tecnica dei costi e degli oneri dei provvedimenti e delle iniziative legislative. La commissione tecnica della spesa pubblica opera alle dirette dipendenze del Ministro».

Nota all'art. 8:

— Il testo degli articoli 164 e 165 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato) era, rispettivamente, il seguente:

«Art. 164. — Del consiglio dei ragionieri, istituito presso il Ministero delle finanze, fanno parte il ragioniere generale dello Stato, l'ispettore generale di ragioneria e tutti i direttori capi delle ragionerie centrali.

Il consiglio dei ragionieri è di regola presieduto dal ragioniere generale dello Stato, salvo che il Ministro per le finanze creda opportuno intervenire personalmente.

Art. 165. — Il consiglio dei ragionieri può essere consultato su tutte le questioni riguardanti materie di competenza delle ragionerie e, in generale, su qualsiasi argomento o questione su cui il Ministro per le finanze o il ragioniere generale dello Stato reputino opportuno interpellarlo.

Può anche essere convocato per la preparazione di norme cui debbono uniformemente attenersi i direttori capi di ragioneria nel disimpegno delle loro funzioni.

Il parere del consiglio dei ragionieri è puramente consultivo».

98G0203

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di Bulgarograsso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Bulgarograsso (Como) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1998, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, commi 1, lettera *c)*, e 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Bulgarograsso (Como) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Roberto Turri è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1998

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Bulgarograsso (Como), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1998.

Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, il comitato regionale di controllo — sezione interprovinciale di Milano — con atto n. 427 del 9 marzo 1998, diffidava il consiglio comunale ad approvare il bilancio entro e non oltre il termine del 29 marzo 1998.

Tuttavia, decorso anche tale termine infruttuosamente, l'organo di controllo, con atto n. 84 del 30 marzo 1998, nominava un commissario *ad acta* che, in via sostitutiva, approvava in data 18 aprile 1998 il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998.

Il prefetto di Como, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, commi 1, lettera *c)*, e 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale di Bulgarograsso, disponendone, nelle more, con provvedimento n. 11095/1° Settore del 15 aprile 1998, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Bulgarograsso (Como) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Roberto Turri.

Roma, 5 maggio 1998

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

98A4244

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di San Damiano al Colle.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di San Damiano al Colle (Pavia) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1998, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, commi 1, lettera *c)*, e 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Damiano al Colle (Pavia) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Enrica Montagna è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1998

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di San Damiano al Colle (Pavia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1998.

Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, il comitato regionale di controllo — sezione interprovinciale di Milano — con provvedimento del 9 marzo 1998, diffidava il consiglio comunale ad approvare il bilancio entro e non oltre il termine del 29 marzo 1998.

Tuttavia, decorso anche tale termine infruttuosamente, l'organo di controllo, con atto n. 98/7159 del 30 marzo 1998, nominava un commissario *ad acta* che, in via sostitutiva, approvava in data 17 aprile 1998 il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998.

Il prefetto di Pavia, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, commi 1, lettera *c)*, e 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale di San Damiano al Colle, disponendone, nelle more, con provvedimento n. 1/4663 Gab. del 3 aprile 1998, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento

contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Damiano al Colle (Pavia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott.ssa Enrica Montagna.

Roma, 5 maggio 1998

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

98A4245

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di Poggiardo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Poggiardo (Lecce), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi.

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Poggiardo (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Mario Miglietta è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1998

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Poggiardo (Lecce), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 17 aprile 1998, da nove componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Lecce, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1068/13.1/Gab. del 18 aprile 1998, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Poggiardo (Lecce) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Mario Miglietta.

Roma, 5 maggio 1998

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

98A4246

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di Torre del Greco.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Torre del Greco (Napoli) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1998 e del bilancio pluriennale 1998/2000, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, commi 1, lettera *c)*, e 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Torre del Greco (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Emilio De Luca è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1998

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Torre del Greco (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 19 novembre 1995 e composto dal sindaco e da quaranta consiglieri, si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1998 e del bilancio pluriennale 1998/2000.

Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, il comitato regionale di controllo - sezione provinciale di Napoli - con provvedimento n. 990 del 5 marzo 1998, diffidava il consiglio comunale ad approvare il bilancio entro il termine di venti giorni dalla ricezione dell'atto di diffida.

Tuttavia, decorso anche tale termine infruttuosamente, l'organo di controllo, con atto n. 1442/1456/1475 del 2 aprile 1998, nomina un commissario *ad acta* che, in via sostitutiva, approvava in data 9 aprile 1998 il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998 ed il bilancio pluriennale 1998/2000.

Il prefetto di Napoli, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, commi 1, lettera *c)*, e 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale di Torre del Greco, dispondendone, nelle more, con provvedimento n. 010265/Gab./EE.LL. del 14 aprile 1998, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Torre del Greco (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Emilio De Luca.

Roma, 5 maggio 1998

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

98A4247

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di Villa Literno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Villa Literno (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 30 novembre 1997, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da dodici consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricoprano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Villa Literno (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Paolino Maddaloni è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1998

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Villa Literno (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 30 novembre 1997, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 6 aprile 1998, da dodici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, di oltre la metà dei consiglieri, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Caserta, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1357/13-4/Gab. del 6 aprile 1998, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Villa Literno (Caserta) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Paolino Maddaloni.

Roma, 5 maggio 1998

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

98A4248

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 14 maggio 1998.

Accertamento dell'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Rieti.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL LAZIO

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952 recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che l'art. 1 della citata legge assoggetta all'imposta erariale di trascrizione - da corrispondersi al momento stesso della richiesta - le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istituitivo dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico;

Considerato che per le imposte di cui ai sopracitati decreti legislativi n. 398 del 1990 e n. 504 del 1992 si applicano le disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative alla corresponsione all'Automobile club d'Italia ed alle eventuali sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187 in merito ai termini previsti per la richiesta delle formalità, stabiliti rispettivamente in sessanta giorni per gli atti stipulati in Italia e centoventi giorni per quelli formati all'estero;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto ministeriale 1998/11772 del 29 gennaio 1998 con cui vengono delegati i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare

i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota prot. n. 243/98 del 17 aprile 1998, con cui l'ufficio provinciale A.C.I. di Rieti comunicava la chiusura al pubblico del P.R.A., in data 20 aprile 1998, per l'attuazione del progetto denominato «Nuove architetture tecnologiche dipartimentali» finalizzato ad impiantare nella struttura periferica dell'Ente gli strumenti idonei a sostenere il processo di rinnovamento dei servizi.

Visto il nullaosta apposto il 20 aprile 1998 dal Procuratore della Repubblica di Rieti sulla citata nota prot. n. 243/98 del 17 aprile 1998, con cui il P.R.A. di Rieti segnalava l'irregolare funzionamento dell'ufficio e, conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della I.E.T., dell'A.R.I.E.T. e dell'I.P.I.;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse viene accertato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Rieti in data 20 aprile 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 1998

Il direttore regionale: BUSA

98A4249

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 16 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Consumo addetti stabilimenti Dalmine», in Dalmine.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BERGAMO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione (ora direzioni provinciali del lavoro - Servizi politiche del lavoro) la competenza ad adottare i provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa in epigrafe, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidarsi di pertinenza del medesimo ente;

Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative in data 4 marzo 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Consumo addetti stabilimenti Dalmine», con sede in Dalmine, costituita per atto in data 18 novembre 1918, a rogito del dott. Mazzoleni Angelo, notaio in Bergamo, n. 5042 di suo repertorio, iscritta al n. 526 del registro delle società tenuto dal tribunale di Bergamo, posizione B.U.S.C. n. 352/18617, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile.

Stante l'assenza di rapporti patrimoniali da definire, non si deve procedere a nomina di commissario liquidatore.

Bergamo, 16 aprile 1998

Il dirigente: MARCIANÒ

98A4252

DECRETO 16 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Fattoria sociale Pizzo Quaglia in Val Cavallina», in Berzo San Fermo.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BERGAMO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione (ora direzioni provinciali del lavoro - Servizi politiche del lavoro) la competenza ad adottare i provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa in epigrafe, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidarsi di pertinenza del medesimo ente;

Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative in data 4 marzo 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Fattoria sociale Pizzo Quaglia in Val Cavallina», con sede in Berzo San Fermo, costituita per atto in data 24 giugno 1974, a rogito del dott. Alfonso Barbato, notaio in Bergamo, n. 152742 di suo repertorio, iscritta al n. 9558 del registro delle società tenuto dal tribunale di Bergamo, posizione B.U.S.C. n. 1027/133192, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile.

Stante l'assenza di rapporti patrimoniali da definire, non si deve procedere a nomina di commissario liquidatore.

Bergamo, 16 aprile 1998

Il dirigente: MARCIANÒ

98A4253

DECRETO 16 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Consumo popolare di Costa Volpino», in Costa Volpino.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BERGAMO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione (ora direzioni provinciali del lavoro - Servizi politiche del lavoro) la competenza ad adottare i provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita in data 9 dicembre 1997, nei confronti della società cooperativa in epigrafe, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidarsi di pertinenza del medesimo ente;

Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative in data 4 marzo 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Consumo popolare di Costa Volpino», con sede in Costa Volpino, costituita per atto in data 6 febbraio 1959, a rogito del dott. Giovanbattista Anselmo, notaio in Bergamo, n. 5993 di suo repertorio, iscritta al n. 4178 del registro delle società tenuto dal tribunale di Bergamo, posizione B.U.S.C. n. 342/64559, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile.

Stante l'assenza di rapporti patrimoniali da definire, non si deve procedere a nomina di commissario liquidatore.

Bergamo, 16 aprile 1998

Il dirigente: MARCIANÒ

98A4254

DECRETO 16 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Consumo cooperativa elettrica Branzi», in Branzi.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BERGAMO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione (ora direzioni provinciali del lavoro - Servizi politiche del lavoro) la competenza ad adottare i provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita in data 5 maggio 1997, nei confronti della società cooperativa in epigrafe, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidarsi di pertinenza del medesimo ente;

Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative in data 4 febbraio 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Consumo cooperativa elettrica Branzi», con sede in Branzi, costituita per atto in data 21 maggio 1950, a rogito del dott. Nosari Giovanni, notaio in Bergamo, n. 8184 di suo repertorio, iscritta al n. 3031 del registro delle società tenuto dal tribunale di Bergamo, posizione B.U.S.C. n. 233/32306, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile.

Stante l'assenza di rapporti patrimoniali da definire, non si deve procedere a nomina di commissario liquidatore.

Bergamo, 16 aprile 1998

Il dirigente: MARCIANÒ

98A4255

DECRETO 16 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Gruppo immagine», in Bergamo.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BERGAMO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione (ora direzioni provinciali del lavoro - Servizi politiche del lavoro) la competenza ad adottare i provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita in data 28 marzo 1996, nei confronti della società cooperativa in epigrafe, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidarsi di pertinenza del medesimo ente;

Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative in data 4 febbraio 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Gruppo immagine», con sede in Bergamo, costituita per atto in data 28 agosto 1989, a rogito del dott. Fiecconi Alessandro, notaio in Bergamo, n. 10352 di suo repertorio, iscritta al n. 37153 del registro delle società tenuto dal tribunale di Bergamo, posizione B.U.S.C. n. 2020, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile.

Stante l'assenza di rapporti patrimoniali da definire, non si deve procedere a nomina di commissario liquidatore.

Bergamo, 16 aprile 1998

Il dirigente: MARCIANÒ

98A4256

DECRETO 16 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Consumo di Comenduno di Albino», in Comenduno Albino.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BERGAMO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione (ora direzioni provinciali del lavoro - Servizi politiche del lavoro) la competenza ad adottare i provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita in data 24 ottobre 1994, nei confronti della società cooperativa in epigrafe, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidarsi di pertinenza del medesimo ente;

Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative in data 4 febbraio 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Consumo di Comenduno di Albino», con sede in Comenduno Albino, costituita per atto in data 15 marzo 1921, a rogito del dott. Giuseppe Personeni, notaio in Bergamo, iscritta al n. 905 del registro delle società tenuto dal tribunale di Bergamo, posizione B.U.S.C. n. 335, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile.

Stante l'assenza di rapporti patrimoniali da definire, non si deve procedere a nomina di commissario liquidatore.

Bergamo, 16 aprile 1998

Il dirigente: MARCIANÒ

98A4257

DECRETO 16 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Consumo addetti filatura Crespi», in Villaggio Crespi Nembro.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BERGAMO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione (ora direzioni provinciali del lavoro - Servizi politiche del lavoro) la competenza ad adottare i provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita in data 9 agosto 1994, nei confronti della società cooperativa in epigrafe, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidarsi di pertinenza del medesimo ente;

Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative in data 4 febbraio 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Consumo addetti filatura Crespi», con sede in Villaggio Crespi Nembro, costituita per atto in data 19 dicembre 1956, a rogito del dott. Giovanbattista Anselmo, notaio in Bergamo, n. 3399 di suo repertorio, iscritta al n. 3901 del registro delle società tenuto dal tribunale di Bergamo, posizione B.U.S.C. n. 444/56760, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile.

Stante l'assenza di rapporti patrimoniali da definire, non si deve procedere a nomina di commissario liquidatore.

Bergamo, 16 aprile 1998

Il dirigente: MARCIANÒ

98A4258

DECRETO 16 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Edilizia Cagnoli», in Branzi.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BERGAMO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione (ora direzioni provinciali del lavoro - Servizi politiche del lavoro) la competenza ad adottare i provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa in epigrafe, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544, comma primo, parte seconda, del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidarsi di pertinenza del medesimo ente;

Decreta:

La società cooperativa «Edilizia Cagnoli», con sede in Branzi, costituita per atto in data 20 dicembre 1979, a rogito del dott. Giovanbattista Anselmo, notaio in Bergamo, n. 67263 di suo repertorio, iscritta al n. 15631 del registro delle società tenuto dal tribunale di Bergamo, posizione B.U.S.C. n. 1430/181457, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile.

Stante l'assenza di rapporti patrimoniali da definire, non si deve procedere a nomina di commissario liquidatore.

Bergamo, 16 aprile 1998

Il dirigente: MARCIANÒ

98A4259

DECRETO 16 aprile 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa mista «Stenodata - Società cooperativa a r.l.», in Forlì, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 15 novembre 1996 effettuata nei confronti della società cooperativa mista «Stenodata - Società cooperativa a r.l.», con sede nel comune di Forlì, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa mista «Stenodata - Società cooperativa a r.l.», con sede nel comune di Forlì, costituita per rogito notaio dott. Adalberto Mercatali in data 9 marzo 1988, rep. n. 47534, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il rag. Alberto Bernardi, nato a Rovigo il 9 agosto 1959, con studio in Forlì, viale Roma n. 60, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A4295

DECRETO 16 aprile 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro «L'Area - Società cooperativa a r.l.», in Gualtieri, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 22 dicembre 1997 e dei successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa «L'Area - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», con sede nel comune di Gualtieri (Reggio Emilia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dalla Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «L'Area - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», con sede nel comune di Gualtieri (Reggio Emilia), costituita per rogito notaio dott. Federico Grasselli in data 26 maggio 1990, rep. n. 17984 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Amerigo Penta con studio in Bologna, strada Maggiore n. 58, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A4296

DECRETO 16 aprile 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Piccola società cooperativa a responsabilità limitata Planet Optik», in Longarone, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Vista le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 13 febbraio 1998 effettuata nei confronti della società cooperativa «Piccola società cooperativa a responsabilità limitata Planet Optik», con sede in Longarone (Belluno), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Piccola società cooperativa a responsabilità limitata Planet Optik», con sede in Longarone (Belluno), costituita per rogito notaio dott. proc. Ruggiero Orlando in data 1° giugno 1996, rep. n. 8, è posta in liquidazione coatta amministrativa

ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e la dott.ssa Valentina Martina, nata a Firenze il 17 ottobre 1959 con studio in Venezia Marghera, via Ulloa n. 3/A, ne è nominata commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A4297

DECRETO 16 aprile 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «C.C.S. - Soc. coop. a r.l.», in Castel San Giorgio, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 26 settembre 1997 effettuata nei confronti della società cooperativa «C.C.S. - Soc. coop. a r.l.», con sede in Castel San Giorgio (Salerno), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «C.C.S. - Soc. coop. a r.l.», con sede in Castel San Giorgio (Salerno), costituita per rogito notaio Francesco Fimiani in data 23 luglio 1993, rep. n. 36511, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Vittorio Ricci residente in Napoli, via Camillo De Nardis n. 73, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A4298

DECRETO 17 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa «I Ferrovieri», in La Spezia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI LA SPEZIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione in data 6 marzo 1996 che demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'emanazione di decreti dirigenziali di scioglimento delle cooperative edilizie;

Visto il verbale ispettivo dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori:

società cooperativa «I Ferrovieri», con sede in La Spezia, costituita con atto a rogito notaio dott. Tito Torchiana in data 18 ottobre 1955, rep. n. 14312, registro società n. 1380, tribunale di La Spezia, BUSC n. 186/53291.

La Spezia, 17 aprile 1998

Il direttore provinciale reggente: LEGITIMO

98A4251

DECRETO 17 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Caranza stalla sociale», in Varese Ligure.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI LA SPEZIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione in data 6 marzo 1996 che demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'emanazione di decreti dirigenziali di scioglimento delle cooperative non edilizie;

Visto il verbale ispettivo dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal recitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole della commissione centrale per le cooperative in data 4 febbraio 1998;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori:

società cooperativa «Caranza stalla sociale», con sede in Varese Ligure, costituita con atto a rogito notaio dott. Andrea Castello in data 23 marzo 1977, rep. n. 14068, registro n. 2318, tribunale di La Spezia, BUSC n. 794/151808.

La Spezia, 17 aprile 1998

Il direttore provinciale reggente: LEGITIMO

98A4250

DECRETO 8 maggio 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Speranza», in Ronco all'Adige.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI VERONA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1982, n. 59;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa edilizia appresso indicata da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottolineata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza nomina di commissario liquidatore:

società cooperativa edilizia «Speranza», con sede in Ronco all'Adige (Verona), costituita per rogito notaio Tucci Giuseppe in data 22 dicembre 1979, repertorio n. 1515, registro società n..12376, tribunale di Verona, B.U.S.C. n. 1861/173036.

Verona, 8 maggio 1998

Il dirigente: PISA

98A4294

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 marzo 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Mazzo di Valtellina dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una strada agro-silvo-pastorale in località «Pezza», da parte della sig.ra Pozzi Elisabetta. (Deliberazione n. VI/35004).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 9 dicembre 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Mazzo di Valtellina (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, per la realizzazione di una strada agro-silvo-pastorale in località «Pezza»;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Mazzo di Valtellina (Sondrio), foglio n. 14, mappali numeri 217, 218, 220, 221, foglio 18, mappale n. 158, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una strada agro-silvio-pastorale in località «Pezza»;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 13 marzo 1998

Il segretario: SALA

98A4232

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 marzo 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Edolo dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una strada forestale in località Guspessa, da parte del sig. Mazzucchelli Pietro. (Deliberazione n. VI/35005).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 27 agosto 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Edolo (Brescia) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, per la realizzazione di una strada forestale in località «Guspessa»;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi

dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Edolo (Brescia), foglio 6, mappali n. 40, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una strada forestale in località Guspessa;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 13 marzo 1998

Il segretario: SALA

98A4233

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 marzo 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di posizionamento di un traliccio per il sostegno di antenne radio-video in località «Monte della Neve», da parte dell'azienda Promozione turistica municipalizzata. (Deliberazione n. VI/35006).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 26 settembre 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Livigno (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, da parte dell'azienda Promozione turistica municipalizzata per la realizzazione di posizionamento di un traliccio per il sostegno di antenne radio-video in località «Monte della Neve»;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponenfe ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno (Sondrio), foglio n. 51, mappale n. 18, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di posizionamento di un traliccio per il sostegno di antenne radio-video da parte dell'azienda Promozione turistica municipalizzata in località «Monte della Neve»;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 13 marzo 1998

Il segretario: SALA

98A4234

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 marzo 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Mazzo di Valtellina dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione di un fabbricato rurale esistente sito in località «Mondadizza», da parte della sig.ra Pittino Annamaria. (Deliberazione n. VI/35143).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 9 dicembre 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Mazzo di Valtellina (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte della signora Pittino Annamaria per la ristrutturazione di un fabbricato rurale esistente sito in località «Mondadizza»;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Mazzo di Valtellina (Sondrio), foglio n. 18, mappali numeri 87, 88, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione di un fabbricato rurale esistente sito in località «Mondadizza» da parte della signora Pittino Annamaria;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 20 marzo 1998

Il segretario: SALA

98A4272

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 marzo 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Pisogne dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la sistemazione e correzione di un tracciato stradale in località Val Palot-Marino, da parte del comune stesso. (Deliberazione n. VI/35144).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 2 dicembre 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Pisogne (Brescia) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 per sistemazione e correzione di un tracciato stradale in località Val Palot-Marino;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Pisogne (Brescia), mappale n. 1394, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per sistemazione e correzione di un tracciato stradale in località Val Palot-Marino;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 20 marzo 1998

Il segretario: SALA

98A4273

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 marzo 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Cosio Valtellino dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di lavori potabilizzatori e sistemazione sorgenti acquedotto, da parte del comune stesso. (Deliberazione n. VI/35146).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 20 novembre 1996 è pervenuta l'istanza del comune di Cosio Valtellino di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del comune per la realizzazione di lavori potabilizzatori e sistemazione sorgenti acquedotto;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Cosio Valtellino, foglio n. 46, mappale n. 5, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di lavori potabilizzazione e sistemazione sorgenti acquedotto da parte del comune;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 20 marzo 1998

Il segretario: SALA

98A4274

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 marzo 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Incudine dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di lavori di completamento della strada «Mortirolo-Pianaccio», da parte del Consorzio interprovinciale stradale «Trivigno-Mortirolo». (Deliberazione n. VI/35147).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/1988, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 29 luglio 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Incudine (Brescia) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del Consorzio interprovinciale stradale «Trivigno-Mortirolo» per la realizzazione di completamento della strada «Mortirolo-Pianaccio»;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Incudine (Brescia), foglio n. 1, mappali numeri 7/9, foglio 2, mappali numeri 3-5, per la sola parte interessata è necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di completamento della strada «Mortirolo-Pianaccio», da parte del Consorzio interprovinciale stradale «Trivigno-Mortirolo»;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 20 marzo 1998

Il segretario: SALA

98A4275

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 marzo 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Mazzo di Valtellina dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una strada agro-silvo-pastorale in località «Froli», da parte del sig. Pozzi Agostino. (Deliberazione n. VI/35148).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/1988, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 9 dicembre 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Mazzo di Valtellina di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del sig. Pozzi Agostino per la realizzazione di una strada agro-silvo-pastorale in località «Froli»:

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Mazzo di Valtellina, foglio n. 10, mappali numeri 532-533-537-538-566, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una strada agro-silvo-pastorale in località Froli», da parte del sig. Pozzi Agostino;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 20 marzo 1998

Il segretario: SALA

98A4276

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 marzo 1998.

Stralcio di un'area ubicata nei comuni di Incudine e Vezza d'Oglio dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di asfaltatura del tratto di una strada consorziale, da parte del Consorzio interprovinciale stradale «Trivigno-Mortirolo». (Deliberazione n. VI/35149).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione

di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/1988, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 29 luglio 1997 è pervenuta l'istanza dei comuni di Incudine e Vezza d'Oglio di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del Consorzio interprovinciale stradale «Trivigno-Mortirolo» per la realizzazione di asfaltatura del tratto di una strada consorziale;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Incudine e Vezza d'Oglio, foglio n. 2, mappali numeri 7-11, foglio 13, mappali numeri 3-5, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di asfaltatura del tratto di una strada consorziale da parte del Consorzio interprovinciale stradale «Trivigno-Mortirolo»;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 20 marzo 1998

Il segretario: SALA

98A4277

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 marzo 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Spriana dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di lavori di ristrutturazione baita conservazione prodotti caseari Alpe Mastabbia, da parte della amministrazione comunale. (Deliberazione n. VI/35150).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/1988, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 12 febbraio 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Spriana (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte dell'amministrazione comunale per la realizzazione di lavori di ristrutturazione baita conservazione prodotti caseari Alpe Mastabbia;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Spriana (Sondrio), foglio n. 3, mappale n. 40, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di lavori di ristrutturazione baita conservazione prodotti caseari Alpe Mastabbia, da parte della amministrazione comunale;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 20 marzo 1998

Il segretario: SALA

98A4278

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 marzo 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Biennio dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un piccolo servizio igienico in aderenza dell'esistente fabbricato in località «Arcina», da parte dell'amministrazione comunale. (Deliberazione n. VI/35152).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere. insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/1988, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 25 luglio 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Biennio (Brescia) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, per la realizzazione di un piccolo servizio igienico in aderenza dell'esistente fabbricato in località «Arcina»;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi

dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Biennio (Brescia), mappale n. 1233, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un piccolo servizio igienico in aderenza dell'esistente fabbricato in località «Arcina», da parte dell'amministrazione comunale;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 20 marzo 1998

Il segretario: SALA

98A4279

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 20 maggio 1998

Dollaro USA	1753,30
ECU	1942,83
Marco tedesco	986,11
Franco francese	294,05
Lira sterlina	2853,32
Fiorino olandese	875,03
Franco belga	47,800
Peseta spagnola	11,609
Corona danese	258,75
Lira irlandese	2481,97
Dracma greca	5,705
Escudo portoghese	9,626
Dollaro canadese	1210,68
Yen giapponese	12,885
Franco svizzero	1183,86
Scellino austriaco	140,14
Corona norvegese	233,87
Corona svedese	226,46
Marco finlandese	324,53
Dollaro australiano	1096,86

98A4341

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 24275 del 1° aprile 1998, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 26 maggio 1997 al 25 maggio 1998, della ditta S.p.a. Fiocchi Munizioni, sede in Lecco e unità di Lecco.

Parere comitato tecnico del 29 gennaio 1998: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Fiocchi Munizioni, con sede in Lecco e unità di Lecco, per il periodo dal 26 maggio 1997 al 25 novembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1997 con decorrenza 26 maggio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24276 del 1° aprile 1998, a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 18 febbraio 1998, è autorizzata la ulteriore corrisponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 18 febbraio 1998 con effetto dal 5 gennaio 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Aquafil, con sede in Arco (Trento) e unità di Arco (Trento), per il periodo dal 5 gennaio 1998 al 4 luglio 1998.

Istanza aziendale presentata il 30 gennaio 1998 con decorrenza 5 gennaio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24277 del 1° aprile 1998, a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 16 marzo 1998, è autorizzata la ulteriore corrisponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 16 marzo 1998 con effetto dal 4 novembre 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Grandi Magazzini Vagnino, con sede in Torino e unità di Torino (sede amministrativa e 3 negozi) per un massimo di 14 dipendenti, per il periodo dal 4 maggio 1997 al 3 novembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 18 giugno 1997 con decorrenza 4 maggio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24278 del 1° aprile 1998, a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 16 marzo 1998, è autorizzata la ulteriore corrisponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 24 luglio 1997 con effetto dal 15 dicembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Aermacchi, con sede in Venegono Superiore (Varese) e unità di Varese e Venegono Superiore (Varese), (dal 31 dicembre 1996 ex SIAI Marche), per il periodo dal 15 giugno 1997 al 14 dicembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1997 con decorrenza 15 giugno 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24279 del 1° aprile 1998, a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 5 marzo 1998, è autorizzata la ulteriore corrisponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 14 aprile 1997 con effetto dal 5 luglio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Carbosulcis, con sede in Gonnessa (Cagliari) e unità di: miniera Monte Sinni (Cagliari), per il periodo dal 5 gennaio 1998 al 4 luglio 1998.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1998 con decorrenza 5 gennaio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24280 del 1° aprile 1998:

1) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 5 marzo 1998, è autorizzata la ulteriore corrisponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 5 marzo 1998 con effetto dall'11 marzo 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Gafer, con sede in Palermo e unità di Palermo, per il periodo dall'11 settembre 1997 al 10 marzo 1998.

Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1997 con decorrenza 11 settembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 12 dicembre 1997, è autorizzata la ulteriore corrisponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1997 con effetto dal 25 agosto 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Fratelli Gagliardi, con sede in Milano e unità di Marano Ticino (Novara), per il periodo dal 25 febbraio 1998 al 24 agosto 1998.

Istanza aziendale presentata il 3 febbraio 1998 con decorrenza 25 febbraio 1998;

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativa al periodo dal 1° ottobre 1997 al 31 marzo 1998, della ditta S.c. a r.l. C.E.L.I., con sede in Trapani e unità di Santa Ninfa (Trapani).

Art. 3-*bis*, legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c a r.l. C.E.L.I., con sede in Trapani e unità di Santa Ninfa (Trapani), per il periodo dal 1° ottobre 1997 al 31 marzo 1998.

Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1997 con decorrenza 1° ottobre 1997;

4) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 10 novembre 1997 al 9 novembre 1998, della ditta S.r.l. Auto Interni, con sede in Rho (Milano) e unità di Bruino (Torino) e Carmagnola (Torino).

Art. 3-*bis*, legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Auto Interni, con sede in Rho (Milano) e unità di Bruino (Torino) e Carmagnola (Torino), per il periodo dal 10 novembre 1997 al 9 maggio 1998.

Istanza aziendale presentata il 9 dicembre 1997 con decorrenza 10 novembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24281 del 1° aprile 1998, a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 16 marzo 1998, è autorizzata la ulteriore corrisponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 16 marzo 1998 con effetto dal 1° aprile 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Redaelli Tecna Trafilati, con sede in Milano e unità di Gardone Val Trompia (Brescia) e ufficio di Cologno Monzese (Milano), per il periodo dal 1° ottobre 1997 al 31 marzo 1998.

Istanza aziendale presentata il 7 novembre 1997 con decorrenza 1° ottobre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24289 del 3 aprile 1998, è accertata la condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 della ditta S.r.l. S.E.T. - Società Editrice Toscana - Gruppo Arca, con sede in Bologna e unità di Firenze e Roma.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.E.T. - Società Editrice Toscana - Gruppo Arca, con sede in Bologna e unità di Firenze e Roma, per il periodo dal 1° gennaio 1998 al 30 giugno 1998.

Con decreto ministeriale n. 24290 del 3 aprile 1998, è accertata la condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 della ditta S.r.l. S.E.E.R. - Società Editoriale Emiliano Romagnola - Gruppo Arca, con sede in Bologna e unità di Bologna.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.E.E.R. - Società Editoriale Emiliano Romagnola - Gruppo Arca, con sede in Bologna e unità di Bologna, per il periodo dal 1° gennaio 1998 al 30 giugno 1998.

Con decreto ministeriale n. 24291 del 3 aprile 1998, è accertata la condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 della ditta S.p.a. Arca - Società Editrice de L'Unità - Gruppo Arca, con sede in Roma e unità di Bologna, Firenze, Milano e Roma.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arca - Società Editrice de L'Unità - Gruppo Arca, con sede in Roma e unità di Bologna, Firenze, Milano e Roma, per il periodo dal 1° gennaio 1998 al 30 giugno 1998.

Con decreto ministeriale n. 24292 del 3 aprile 1998, per le motivazioni in premessa riportate, è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 4 agosto 1997 al 3 agosto 1998 della ditta S.r.l. Laboratorio Farmaceutico C.T., con sede in San Remo (Imperia) e unità di Imperia.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Laboratorio Farmaceutico C.T., con sede in San Remo (Imperia) e unità di Imperia, per il periodo dal 4 agosto 1997 al 3 febbraio 1998.

Istanza aziendale presentata il 5 agosto 1997 con decorrenza 4 agosto 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24293 del 3 aprile 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Zevrò, con sede in Milano e unità di Milano per un massimo di 55 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 ottobre 1997 al 6 aprile 1998.

La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra è proroga dal 7 aprile 1998 al 6 ottobre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonchè all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24294 del 3 aprile 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. H.S.L. (in liquidazione) già Fratelli Gianazza, con sede in Travedona Monate (Varese) e unità di Legnano (Milano) per un massimo di 82 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 dicembre 1997 al 17 giugno 1998.

La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra è proroga dal 18 giugno 1998 al 17 dicembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonchè all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24295 del 3 aprile 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vetromeccaniche Italiane, con sede in Genova e unità di Genova per un massimo di 57 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'8 novembre 1996 al 7 maggio 1997.

La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra è proroga dall'8 maggio 1997 al 7 novembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonchè all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24305 dell'8 aprile 1998, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 23 giugno 1997 al 22 dicembre 1998, della ditta S.r.l. Evergomma, con sede in Fusignano (Ravenna) e unità di Fusignano (Ravenna).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Evergomma, con sede in Fusignano (Ravenna) e unità di Fusignano (Ravenna), per il periodo dal 23 giugno 1997 al 22 dicembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 9 luglio 1997 con decorrenza 23 giugno 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24308 dell'8 aprile 1998, è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1° settembre 1997 al 28 febbraio 1998, della ditta S.r.l. Eurfashion, con sede in Macomer (Nuoro) e unità di Macomer (Nuoro).

Parere comitato tecnico del 26 febbraio 1998: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipen-

denti dalla ditta S.r.l. Eurfashion, con sede in Macomer (Nuoro) e unità di Macomer (Nuoro), per il periodo dal 1° settembre 1997 al 28 febbraio 1998.

Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1997 con decorrenza 1° settembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24309 dell'8 aprile 1998:

1) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 21 luglio 1997 al 20 luglio 1998, della ditta S.p.a. Herno, con sede in Novara e unità di Novara.

Parere comitato tecnico del 26 febbraio 1998: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Herno, con sede in Novara e unità di Novara, per il periodo dal 21 luglio 1997 al 20 gennaio 1998.

Istanza aziendale presentata il 22 luglio 1997 con decorrenza 21 luglio 1997;

2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 16 marzo 1998, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 16 marzo 1998, con effetto dal 21 aprile 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Elsag Bailey Hartmann & Braun, con sede in Genova e unità di Pero (Milano), Cernusco (Milano), Trezzano (Milano) e Sestri Ponente (Genova), per il periodo dal 21 ottobre 1997 al 20 aprile 1998.

Istanza aziendale presentata il 21 novembre 1997 con decorrenza 21 ottobre 1997;

3) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 16 marzo 1998, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 16 marzo 1998, con effetto dal 14 aprile 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Michelin Italiana, con sede in Torino e unità della sede centrale di Torino (Torino), per il periodo dal 14 ottobre 1997 al 13 aprile 1998.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1997 con decorrenza 14 ottobre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24310 dell'8 aprile 1998, è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 9 novembre 1995 all'8 novembre 1996, della ditta S.r.l. Granitor, con sede in Porto Torres (Sassari) e unità di Porto Torres (Sassari) e Bassacutena (Sassari).

Art. 3-*bis*, legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Granitor, con sede in Porto Torres (Sassari) e unità di Porto Torres (Sassari) e Bassacutena (Sassari), per il periodo dal 9 novembre 1995 all'8 maggio 1996.

Istanza aziendale presentata il 27 dicembre 1995 con decorrenza 9 novembre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24311 dell'8 aprile 1998, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 4 marzo 1997 al 3 marzo 1998, della ditta S.p.a. G.E.A. - Gruppo Europeo Abbigliamento, con sede in Badia al Pino (Arezzo) e unità di Badia al Pino (Arezzo).

Paree comitato tecnico del 20 gennaio 1998: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. G.E.A. - Gruppo Europeo Abbigliamento, con sede in Badia al Pino (Arezzo) e unità di Badia al Pino (Arezzo), per il periodo dal 4 marzo 1997 al 3 settembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 26 aprile 1997 con decorrenza 4 marzo 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24312 dell'8 aprile 1998:

1) è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1° dicembre 1995 al 31 maggio 1996, della ditta S.p.a. Avis - Ind. Stabiensi Meccaniche e Navali, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e unità di Castellammare di Stabia (Napoli).

Parere comitato tecnico del 21 gennaio 1998: favorevole.

Delibera C.I.P.E. 18 aprile 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 1° dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Avis - Ind. Stabiensi Meccaniche e Navali, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e unità di Castellammare di Stabia (Napoli), per il periodo dal 1° dicembre 1995 al 31 maggio 1996.

Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1995 con decorrenza 1° dicembre 1995.

Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*n. 14 del 18 gennaio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 25 novembre 1995 al 24 maggio 1996, della ditta S.p.a. Sofer, con sede in Pistoia e unità di Pozzuoli (Napoli).

Parere comitato tecnico del 21 gennaio 1998: favorevole.

Delibera C.I.P.E. 18 aprile 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 25 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sofer, con sede in Pistoia e unità di Pozzuoli (Napoli), per il periodo dal 25 novembre 1995 al 24 maggio 1996.

Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1995 con decorrenza 25 novembre 1995.

Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 25 novembre 1995 al 24 maggio 1996, della ditta S.p.a. Breda Costruzioni Ferroviarie (già O.ME.CA.), con sede in Pistoia e unità di Reggio Calabria.

Parere comitato tecnico del 21 gennaio 1998: favorevole.

Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 2 dicembre 1992 con effetto dal 25 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Breda Costruzioni Ferroviarie (già O.ME.CA.), con sede in Pistoia e unità di Reggio Calabria, per il periodo dal 25 novembre 1995 al 24 maggio 1996.

Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1995 con decorrenza 25 novembre 1995.

Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14, del 18 gennaio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 28 luglio 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 28 luglio 1997 con effetto dal 28 ottobre 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Bayer Biologicals, con sede in Milano e unità di «località Bellaria - frazione Rosia Sovicille» (Siena), per il periodo dal 28 ottobre 1997 al 27 aprile 1998.

Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1997 con decorrenza 28 ottobre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24313 dell'8 aprile 1998:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 9 giugno 1997 all'8 dicembre 1997, della ditta S.r.l. C.M.A., con sede in Cassino (Frosinone) e unità di Cassino (Frosinone).

Art. 3-*bis*, legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. C.M.A., con sede in Cassino (Frosinone) e unità di Cassino (Frosinone), per il periodo dal 9 giugno 1997 all'8 dicembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1997 con decorrenza 9 giugno 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 7 gennaio 1997 al 6 luglio 1997, della ditta S.p.a. SPAI - Produzioni Agroalimentari Italiane, con sede in Potenza e unità di Gaudiano di Lavello (Potenza).

Art. 3-*bis*, legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. SPAI - Produzioni Agroalimentari Italiane, con sede in Potenza e unità di Gaudiano di Lavello (Potenza), per il periodo dal 7 gennaio 1997 al 6 luglio 1997.

Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 1997 con decorrenza 7 gennaio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24314 dell'8 aprile 1998, a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 5 dicembre 1997, con effetto dal 3 marzo 1997, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Fisia Italimpianti - Gruppo Fiat, con sede in Rivoli - Cascine Vica (Torino) e unità di Pero (Milano) e Rivoli (Torino), per il periodo dal 3 settembre 1997 al 2 marzo 1998.

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1997 con decorrenza 3 settembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24315 dell'8 aprile 1998, sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 relativi al periodo dal 18 febbraio 1998 al 17 agosto 1998 della ditta S.r.l. Fochi Sud - Gruppo Fochi, con sede in Priolo Gargallo (Siracusa) e unità di Montalto di Castro (Viterbo) e Priolo (Siracusa).

Art. 3-*bis*, legge n. 135/1997.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria, già disposta con decreto ministeriale del 7 luglio 1997 con effetto dal 18 febbraio 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Fochi Sud - Gruppo Fochi, con sede in Priolo Gargallo (Siracusa), unità di Montalto di Castro (Viterbo) e Priolo (Siracusa), per il periodo dal 18 febbraio 1998 al 17 agosto 1998.

Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 - Decreto del 18 febbraio 1997.

Contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24316 dell'8 aprile 1998, ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 24 set-

tembre 1997, con effetto dal 26 aprile 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Beniconf, con sede in Castrovillari (Cosenza) e unità di Castrovillari (Cosenza), per un massimo di 11 dipendenti, per il periodo dal 26 ottobre 1997 al 25 aprile 1998.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 24 novembre 1997, come da protocollo dello stesso.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, è ridotta del dieci per cento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

Con decreto ministeriale n. 24317 dell'8 aprile 1998, è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dall'11 agosto 1997 al 10 agosto 1998, della ditta S.p.a. Aquaspace, con sede in Arco (Trento) e unità di Rovereto (Trento).

Parere comitato tecnico del 24 febbraio 1998: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Aquaspace, con sede in Arco (Trento) e unità di Rovereto (Trento), per il periodo dall'11 agosto 1997 al 10 febbraio 1998.

Istanza aziendale presentata il 18 agosto 1997 con decorrenza 11 agosto 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24318 dell'8 aprile 1998, è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 17 marzo 1997 al 16 marzo 1998, della ditta S.p.a. Marangoni Pneumatici, con sede in Rovereto (Trento) e unità di Rovereto (Trento).

Parere comitato tecnico dell'11 febbraio 1998: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Marangoni Pneumatici, con sede in Rovereto (Trento) e unità di Rovereto (Trento), per il periodo dal 17 marzo 1997 al 16 settembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 27 marzo 1997 con decorrenza 17 marzo 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24319 dell'8 aprile 1998, è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 2 dicembre 1996 al 1° dicembre 1997, della ditta S.p.a. Te.Pa., con sede in Reggio Calabria e unità di Reggio Calabria.

Parere comitato tecnico del 19 febbraio 1998: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Te.Pa., con sede in Reggio Calabria e unità di Reggio Calabria, per il periodo dal 2 dicembre 1996 al 1° giugno 1997.

Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1997 con decorrenza 2 dicembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24320 dell'8 aprile 1998, a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 16 marzo 1998, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 16 marzo 1998, con effetto dal 3 marzo 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sabiem, con sede in Bologna e unità di Bologna, per il periodo dal 3 settembre 1997 al 2 marzo 1998.

Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1997 con decorrenza 3 settembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24321 dell'8 aprile 1998, è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 14 marzo 1997 al 22 aprile 1997, della ditta Pistoi Mario, con sede in Arezzo e unità di Arezzo.

Articolo 3-*bis*, legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta Pistoi Mario, con sede in Arezzo e unità di Arezzo, per il periodo dal 14 marzo 1997 al 22 aprile 1997.

Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1997 con decorrenza 14 marzo 1997.

Art. 12, legge n. 223/1991, comma 1 e 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24322 dell'8 aprile 1998, è approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1° dicembre 1995 al 30 novembre 1997, della ditta S.p.a. Ultrocchi Carni - Gruppo Cremonini, con sede in Santo Stefano Ticino (Milano) e unità di Spino d'Adda (Cremona) (già Fratelli Miragoli).

Parere comitato tecnico del 24 febbraio 1998: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 7 marzo 1997 con effetto dal 1° dicembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ultrocchi Carni - Gruppo

Cremonini, con sede in Santo Stefano Ticino (Milano) e unità di Spino d'Adda (Cremona) (già Fratelli Miragoli), per il periodo dal 1° giugno 1997 al 30 novembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1997 con decorrenza 1° giugno 1997.

Il presente decreto annulla è sostituisce il decreto ministeriale 5 dicembre 1997, n. 23851.

Presa d'atto del 24 febbraio 1998 fino al 30 novembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24323 dell'8 aprile 1998, è approvata la proroga del programma per ristrutturazione aziendale della S.r.l. Sasa di Frattamaggiore (Napoli), per il periodo dal 29 maggio 1996 al 28 maggio 1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Sasa, con sede e stabilimento in Frattamaggiore (Napoli), per il periodo dal 29 maggio 1996 al 28 novembre 1996.

È autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati dal 29 novembre 1996 al 28 maggio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24324 dell'8 aprile 1998, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 4 marzo 1996 al 3 marzo 1997, della ditta S.r.l. S.A.P., con sede in Roma e unità di Roma.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. S.A.P., con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 4 marzo 1996 al 3 settembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1996 con decorrenza 4 marzo 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24329 dell'8 aprile 1998, è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 16 luglio 1996 al 15 luglio 1997, della ditta S.p.a. West Wind Energy Sistems, con sede in Taranto e unità di Taranto.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. West Wind Energy Sistems, con sede in Taranto e unità di Taranto, per il periodo dal 16 luglio 1996 al 15 gennaio 1997.

Istanza aziendale presentata il 6 agosto 1996 con decorrenza 16 luglio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24330 dell'8 aprile 1998, a seguito dell'accertamento delle condizioni di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 18 novembre 1997, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 24, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, dipendenti della S.r.l. Serv.Ed., con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 1° settembre 1997 al 28 febbraio 1998.

Con decreto ministeriale n. 24331 dell'8 aprile 1998, a seguito dell'accertamento delle condizioni di ristrutturazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 1° agosto 1997, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. S.E.T.A., con sede in Bolzano e unità di Bolzano, per il periodo dal 1° marzo 1998 al 31 agosto 1998.

Con decreto ministeriale n. 24332 dell'8 aprile 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuova Zamponi, con sede in Milano e unità di Sesto Ulteriano (Milano), per un massimo di 24 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'8 agosto 1997 al 7 febbraio 1998.

La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra, è prorogata dall'8 febbraio 1998 al 7 agosto 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonchè all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24333 dell'8 aprile 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Inicon, con sede in Casamassima (Bari) e unità di Casamassima (Bari), per un massimo di 49 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 luglio 1997 al 6 gennaio 1998.

La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra, è prorogata dal 7 gennaio 1998 al 6 luglio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonchè all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24334 dell'8 aprile 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Giuseppe Ussorio & Figli, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e unità di Castellammare di Stabia (Napoli), per un massimo di 29 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 dicembre 1997 al 1° giugno 1998.

La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra, è prorogata dal 2 giugno 1998 al 1° dicembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonchè all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24335 dell'8 aprile 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Zenith, con sede in Milano e unità di Milano, per un massimo di 23 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 dicembre 1997 al 2 giugno 1998.

La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra, è prorogata dal 3 giugno 1998 al 2 dicembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonchè all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24336 dell'8 aprile 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Padane, con sede in Modena e unità di Modena, per un massimo di 39 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 23 luglio 1997 al 22 luglio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonchè all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24337 dell'8 aprile 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuova Tecnostudio, con sede in Bollengo (Torino) e unità di Bollengo (Torino), per un massimo di 42 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 24 dicembre 1997 al 23 giugno 1998.

La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra, è prorogata dal 24 giugno 1998 al 23 dicembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonchè all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24338 dell'8 aprile 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Feltrificio Domenico Corona, con sede in Castelliri (Frosinone) e unità di Castelliri (Frosinone), per un massimo di 46 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 23 gennaio 1998 al 22 luglio 1998.

La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra, è prorogata dal 23 luglio 1998 al 22 gennaio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonchè all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24339 dell'8 aprile 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Industrie Tessili di G. Crespi e C., con sede in Marcallo con Casone (Milano) e unità di Marcallo con Casone (Milano), per un massimo di 36 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 dicembre 1997 al 1° giugno 1998.

La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra, è prorogata dal 2 giugno 1998 al 1° dicembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonchè all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24340 dell'8 aprile 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fidia Research Sud, con sede in Siracusa e unità di Siracusa, per un massimo di 26 dipendenti, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 4 gennaio 1998 al 3 luglio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonchè all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

98A4169

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59». (Decreto legislativo pubblicato nel supplemento ordinario n. 77/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 92 del 21 aprile 1998).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nel sopraindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti rettifiche in corrispondenza delle sottoelencate pagine:

a pag. 19, seconda colonna, all'art. 50, comma 2, terzo rigo, dove è scritto: «... della legge 15 marzo *1977*, n. 59, ...», leggasi: «... della legge 15 marzo *1997*, n. 59, ...»;

a pag. 20, seconda colonna, all'art. 54, comma 1, lettera *d)*, quarto rigo, dove è scritto: «... nonché alla legge *3* marzo 1963, n. 366;», leggasi: «... nonché alla legge *5* marzo 1963, n. 366;»;

a pag. 22, prima colonna, all'art. 61, comma 2, lettera *c)*, penultimo rigo, dove è scritto: «... dalla legge *23* marzo 1982, n. 94;», leggasi: «... dalla legge *25* marzo 1982, n. 94;»;

a pag. 22, prima colonna, all'art. 61, comma 4, lettera *b)*, dove è scritto: «*b)* articolo 13, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. *538*;», leggasi: «*b)* articolo 13, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. *537*;»;

a pag. 22, prima colonna, all'art. 61, comma 4, lettera *c)*, dove è scritto: «*c)* articolo 38 della legge 23 dicembre 1994, n. *725*;», leggasi: «*c)* articolo 38 della legge 23 dicembre 1994, n. *724*;»;

a pag. 22, prima colonna, all'art. 61, comma 5, terzo rigo, dove è scritto: «... dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. *547*, ...», leggasi: «... dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. *457*, ...»;

a pag. 30, prima colonna, all'art. 92, comma 2, penultimo rigo, dove è scritto: «... dalla legge *19* maggio 1989, n. 183, ...», leggasi: «... dalla legge *18* maggio 1989, n. 183, ...»;

a pag. 30, prima colonna, all'art. 92, comma 4, primo rigo, dove è scritto: «4. Gli uffici periferici del Dipartimento dei tecnici nazionali sono trasferiti alle regioni ...», leggasi: «4. Gli uffici periferici del Dipartimento dei *servizi* tecnici nazionali sono trasferiti alle regioni ...»;

a pag. 33, seconda colonna, all'art. 103, comma 1, lettera *b)*, penultimo rigo, dove è scritto: «... di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio *1998*, n. 43.», leggasi: «... di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio *1988*, n. 43.»;

a pag. 47, seconda colonna, all'art. 149, comma 6, penultimo rigo, dopo le parole: «... come modificato dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.», va soppresso il «punto» di interpunzione e sono aggiunte le seguenti parole: «*, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312.*»;

a pag. 51, seconda colonna, all'art. 163, comma 2, lettera *e)*, terz'ultimo rigo, dove è scritto: «... di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. *502*;», leggasi: «... di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. *302*;».

98A4299

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
TERAMO
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LIPOMO
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
PAVIA
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
VARESE
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

CAMPOBASSO
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
VERCELLI
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

ACIREALE
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
CATANIA
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
SIRACUSA
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
CONEGLIANO
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
PADOVA
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
VERONA
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ... L. 484.000
- semestrale ... L. 275.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ... L. 396.000
- semestrale ... L. 220.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale ... L. 110.000
- semestrale ... L. 66.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... L. 102.000
- semestrale ... L. 66.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ... L. 260.000
- semestrale ... L. 143.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... L. 101.000
- semestrale ... L. 65.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ... L. 254.000
- semestrale ... L. 138.000

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale ... L. 1.045.000
- semestrale ... L. 565.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale ... L. 935.000
- semestrale ... L. 495.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	451.000
Abbonamento semestrale	L.	270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate *arretrate, compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189